



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI
ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE
UFFICIO IV – SEZIONE IV Notifiche

GUIDA ALLA NOTIFICA ALL'ESTERO

DI ATTI AMMINISTRATIVI

(edizione 2018)*

INDICE

Introduzione.....	2
PROCEDURA.....	2
Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Strasburgo STE 094.....	2
Paesi che non escludono l'invio diretto.....	3
Casi particolari.....	4
Altri Paesi.....	4
ALLEGATO A.....	5
ALLEGATO B.....	7

*A cura del dr. Guido De Marco (Capo Sezione IV – Exequatur, Notifiche e Rogatorie Internazionali – DGIT Uff. IV) e della sig.ra Letizia Puntelli (Sezione IV - Notifiche amministrative).

Introduzione

La notifica amministrativa è il mezzo con il quale la Pubblica Amministrazione comunica, in forma ufficiale, ad un determinato soggetto l'esistenza ed il contenuto di un provvedimento o di un atto amministrativo.

PROCEDURA

Solo se si conosce l'indirizzo del destinatario dell'atto da notificare (la sua cittadinanza è ininfluente) si può procedere all'invio del plico di notifica, che avviene in modi diversi a seconda del Paese di destinazione.

Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Strasburgo STE 094

La **Convenzione europea sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa**, firmata a Strasburgo il 24.11.1977 e ratificata dall'Italia con la legge del 21 marzo 1983, n. 149, mira a creare una base giuridica condivisa per la mutua assistenza fra gli Stati ai fini della notificazione di documenti in materia amministrativa.

Allo stato attuale, i Paesi che hanno aderito sono Austria, Belgio, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Spagna e Svizzera. Non hanno tuttavia ancora ratificato: Grecia, Malta, Portogallo e Svizzera.

Se il destinatario dell'atto amministrativo da notificare risiede in uno dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione, le richieste di notifica sono inviate **direttamente alle Autorità Centrali del Paese dove deve essere notificato l'atto**. Un elenco aggiornato delle Autorità Centrali per Paese è presente sul sito del Consiglio d'Europa al seguente indirizzo Web:

https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/094/declarations?p_auth=38TLWBtm

L'atto da notificare deve essere in duplice copia (un originale e una copia), in lingua italiana e accompagnato dal formulario (in duplice copia) allegato alla Convenzione. Il modello ufficiale del formulario in lingua inglese, completo di ricevuta, è riportato in allegato A, mentre la traduzione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale italiana è riportata in allegato B.

In alternativa, ai sensi dell'art. 11 della Convenzione, gli atti possono essere spediti direttamente ai soggetti destinatari a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Anche in caso di notifica diretta, è necessario che l'atto sia accompagnato dal formulario redatto nella lingua veicolare.

La **Germania** non ammette la notifica diretta.

Le Autorità **spagnole** considerano che la Convenzione di Strasburgo del 1977 non sia applicabile ai casi di infrazioni la cui sanzione non rientri nella competenza delle Autorità giudiziarie, come nella maggior parte delle infrazioni stradali.

Paesi che non escludono l'invio diretto

Nei Paesi inclusi nella seguente lista la notifica può essere inviata per posta raccomandata con avviso di ricezione, dal momento che la normativa locale non prevede cause ostative alla trasmissione diretta da parte degli Uffici della Pubblica Amministrazione italiana:

- ALBANIA
- AUSTRALIA
- CANADA
- CILE
- COLOMBIA
- COSTA RICA
- EL SALVADOR
- FILIPPINE
- FINLANDIA
- GIORDANIA
- GRAN BRETAGNA
- IRAQ
- IRLANDA
- ISRAELE
- LETTONIA
- MOZAMBICO
- NUOVA ZELANDA
- OMAN
- PAESI BASSI
- PARAGUAY
- PERU'
- PORTOGALLO
- REP. DI COREA
- SINGAPORE

- SLOVACCHIA
- SVEZIA
- UGANDA
- UNGHERIA

Casi Particolari

Nelle **Repubbliche della ex Jugoslavia** (Bosnia-Erzegovina, Croazia, Macedonia, Montenegro, Serbia, Slovenia) la notifica di atti a soggetti residenti deve avvenire, come previsto dall'articolo 4 della Convenzione italo-jugoslava di assistenza giudiziaria e amministrativa, firmata a Roma il 3.12.1960, per il tramite del nostro Ministero della Giustizia. Gli atti, pertanto, andranno inviati da parte di chi richiede la notifica al seguente indirizzo: Ministero della Giustizia - DGGC Uff. I, Via Arenula 70, 00186 ROMA.

Altri Paesi

Per tutti gli altri Paesi non citati nei paragrafi precedenti, il richiedente la notifica deve spedire l'atto, in duplice copia e con traduzione nella lingua del Paese di destinazione o nella lingua veicolare in uso, direttamente alla nostra Sede all'estero competente (Ambasciata o Consolato). Sarà cura della Rappresentanza interessata procedere alla notifica sulla base della prassi consentita dall'ordinamento locale e restituire all'Ufficio richiedente una copia dell'atto con la relata di notifica.

Un elenco completo delle Ambasciate e dei Consolati italiani è presente sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a seguente indirizzo Web:

<http://www.esteri.it/mae/it/ministero/laretediplomatica/rete-diplomatica-mappa.html?tipo=0>

APPENDIX

Model form
as referred to in Articles 3,8 and 9 of the Convention

REQUEST FOR SERVICE ¹
EUROPEAN CONVENTION OF THE SERVICE ABROAD OF DOCUMENTS
RELATING TO ADMINISTRATIVE MATTERS (ETS No. 94)

1. REQUESTING AUTHORITY

FUNCTIONS: ADDRESS:	Done at
------------------------	---------------

2. RECEIVING CENTRAL AUTHORITY

ADDRESS:

3. REF. of the requesting authority:

4. SUBJECT OF THE REQUEST: Service abroad of a document in an administrative matter
(document enclosed in duplicate)

5. CONTENTS OF DOCUMENT:.....
.....

6. ADDRESSEE OF THE DOCUMENT

A. NAME (in capitals) and forenames:

B. Where applicable, further details for identification of the addressee:

C. ADDRESS:
- No. Street
- Locality:
- Canton-County-Province-State:

D. COUNTRY:

7. SERVICE REQUESTED:

A. in accordance with the methods prescribed by internal law of the requested State
(Article 6, paragraph 1, sub-paragraph a).

B. in accordance with the following particular method (Article 6, paragraph 1,
sub-paragraph b) (translation of the document):

C. by delivery to the addressee if he accepts it voluntarily (Article 6, paragraph 2).

The receiving central authority is requested to return or arrange to have returned to the requesting authority a copy of the document - and the appendices - with the CERTIFICATE as shown on the reverse side.

Signature and/or stamp

¹ This form must be drawn up in duplicate, one being the original, the other the copy (Article 3 of the Convention).

Form to be returned

8. REQUESTING AUTHORITY:

ADDRESS:

.....

CERTIFICATE

The undersigned authority has the honour to certify:

9. THAT THE REQUEST HAS BEEN COMPLIED WITH

On (date)

At (place, street, number)

By the following method:

A. in accordance with the methods prescribed by internal law of the requested State (Article 6, paragraph 1, sub-paragraph a)

B. in accordance with the following particular method (Article 6, paragraph 1, sub-paragraph b):

C. by delivery to the addressee if he accepts it voluntarily (Article 6, paragraph 2)

The documents referred to in the request have been delivered to (identity of person and, where applicable, relationship to the addressee – family, business, or other):

.....
.....

10. THAT THE REQUEST HAS NOT BEEN COMPLIED WITH for the following reasons:

11. APPENDICES

A. statement of costs

B. documents establishing the service

C. documents returned

12. REQUESTED AUTHORITY

name of service and department

Done at

Signature and/or stamp

Fac-simile di modulo
previsto dagli articoli 3, 8 e 9 della Convenzione.

DOMANDA DI NOTIFICA (1)
CONVENZIONE EUROPEA SULLA NOTIFICA ALL'ESTERO
DEI DOCUMENTI IN MATERIA AMMINISTRATIVA (N.)

Fatto a, il

1. - *AUTORITÀ RICHIEDENTE*
QUALITÀ:
INDIRIZZO:
2. - *AUTORITÀ CENTRALE DESTINATARIA*
INDIRIZZO:
3. - *RIF. DELL'AUTORITÀ RICHIEDENTE:*
4. - *OGGETTO DELLA DOMANDA:* Notifica all'estero di un documento in materia amministrativa (documento allegato in duplice esemplare)
5. - *ELEMENTI ESSENZIALI DEL DOCUMENTO*
6. - *DESTINATARIO DEL DOCUMENTO*
 - a) Cognome (in stampatello) e nomi di battesimo:
 - b) Ove occorra, dettagli supplementari che permettano l'identificazione del destinatario:
 - c) Indirizzo:
N. via
Località:
Cantone - Contea - Provincia - Stato:
 - d) Paese:
7. - *NOTIFICA RICHIESTA:*
 - a) Secondo le forme legali dello Stato richiesto (articolo 6, paragrafo 1, sottoparagrafo a);
 - b) secondo la seguente forma particolare (articolo 6, paragrafo 1, sottoparagrafo b) (la traduzione del documento deve essere unita);
 - c) se del caso, per semplice consegna (articolo 6, paragrafo 2).

L'autorità centrale destinataria è pregata di voler cortesemente rispedire o far rispedire all'autorità richiedente un esemplare del documento - e dei suoi allegati - con l'attestato che figura a tergo.

Firma e/o timbro

(1) Lo stampato deve essere redatto in due esemplari, in originale ed in duplicato (articolo 3 della Convenzione).

RICEVUTA DI RITORNO

8. - **AUTORITÀ RICHIEDENTE**
INDIRIZZO

ATTESTATO

L'autorità sottoscritta ha l'onore di attestare:

9. - **CHE È STATO DATO SEGUITO ALLA DOMANDA**

Il (data) :

In (località, via, numero)

Nella forma seguente:

A secondo le forme legali dello Stato richiesto (articolo 6, paragrafo 1, sottoparagrafo a);

B secondo la seguente forma particolare (articolo 6, paragrafo 1, sottoparagrafo b);

C se del caso, mediante semplice consegna (articolo 6, paragrafo 2).

I documenti citati nella domanda sono stati consegnati a (identità della persona e, se del caso, vincoli con il destinatario dell'atto, parentela, subordinazione o altro):

10. - **CHE NON È STATO DATO SEGUITO ALLA DOMANDA,**
a motivo dei seguenti fatti:

11. - **ALLEGATI:**

A conto spese

B documenti attestanti l'esecuzione

C documenti rispediti

12. - **AUTORITÀ RICHIESTA**

designazione del servizio e del reparto.

Fatto a il

Firma e/o timbro